

Dal 1° gennaio 2010

Sono state introdotte importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

L'INPS comunica che con determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009 è stato definito il disegno organizzativo e procedurale per l'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 102/2009, che ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Dal 1° gennaio 2010 il processo di erogazione delle prestazioni agli invalidi civili sarà qualificato dai seguenti elementi di novità:

– la "scheda di segnalazione" è compilata on line dal medico certificatore, di fatto attivando l'input per una nuova domanda di riconoscimento dello stato invalidante

– anche la sezione "domanda" è compilata on line, previo abbinamento con il certificato precedentemente acquisito

– completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), il sistema consente l'inoltro della domanda all'INPS, attraverso il canale di Internet

– in fase di accertamento sanitario, la composizione delle Commissioni ASL è integrata dalla presenza di un medico dell'INPS

– i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti

– i riconoscimenti con giudizio unanime danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, contenendo al massimo i tempi di concessione, fatto salvo il diritto di verifica sanitaria sempre vigente

– i riconoscimenti (e i mancati riconoscimenti) a maggioranza generano l'esame agli atti e l'eventuale disposizione di una nuova visita. In tali circostanze, il medico INPS della Commissione si rende parte attiva nell'azione di recupero dei pertinenti fascicoli ASL

– la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita)

– l'INPS diventa unica parte nell'ambito del contenzioso. Nel caso in cui un giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico INPS.

(Messaggio INPS 2911012009, n. 24477)